



COMITATO REGIONALE ABRUZZO

Via Lanciano s.n.c. -67100 L'Aquila

Tel:086242681 (centralino) - Fax: 086265177

Pronto AIA C11* 3285617139 - Pronto AIA C5* 3519589087

Web abruzzo.lnd.it - Email segreteria.abruzzo@lnd.it - PEC lndabruzzo@pec.it

Stagione Sportiva 2023-2024
Comunicato Ufficiale N.71
del 15 Aprile 2024
SEZIONI

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

COMUNICAZIONI DELLA L. N.D.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

CONSIGLIO DIRETTIVO

SEGRETERIA

ATTIVITÀ CALCIO A 11

PROGRAMMA GARE CALCIO A 11

ATTIVITÀ CALCIO A 5

PROGRAMMA GARE CALCIO A 5

ATTIVITÀ GIOVANILE L. N.D.

BEACH SOCCER

ESPORT

ATTIVITÀ CALCIO PARALIMPICO E SPERIMENTALE

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE / CORTE SPORTIVA DI APPELLO A LIVELLO TERRITORIALE

ALLEGATI



TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

IL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE COMPOSTO DAI SIGG.RI : AVV. ANTONELLO CARBONARA (PRESIDENTE), AVV. MASSIMILIANO DI SCIPIO, AVV. ALESSANDRO ROSA E DOTT.SSA VIOLA STORNI (COMPONENTI), HA ADOTTATO NELLA SEDUTA DEL 15.4.2024 LE DECISIONI CHE DI SEGUITO SI RIPORTANO:

NEL DEFERIMENTO:

- **DEL SIG. NICOLA RACCIATTI, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. GUILMI, PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL'ART. 39 COMMA 1 DELLE N.O.I.F. PER AVERE LO STESSO, QUALE PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. GUILMI, CONSENTITO E COMUNQUE NON IMPEDITO CHE IL CALCIATORE SIG. LINO GRIMALDI, SEBBENE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. ROCCASPINALVETI, PRENDESSE PARTE NELLE FILA DELLA SQUADRA SCHIERATA DALLA SOCIETÀ A.S.D. GUILMI ALLA GARA GUILMI – LISCIA CALCIO 2019 DEL 29.10.2023, VALEVOLE PER IL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA, UTILIZZANDO IL NOME DEL CALCIATORE SIG. DAVIDE ROMILIO TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. GUILMI, IL CUI NOMINATIVO È INDICATO IN DISTINTA AL NUMERO 2;**
- **DELLA SOCIETÀ A.S.D. GUILMI PER LA RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, PER GLI ATTI ED I COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE DAL SIG. NICOLA RACCIATTI, COSÌ COME DESCRITTI NEL PRECEDENTE CAPO DI INCOLPAZIONE.**

Con nota del 21.3.2024, il Procuratore Federale Interregionale della F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale i soggetti sopra specificati per rispondere delle contestazioni loro rispettivamente ascritte, come integralmente riportate.

Con atti regolarmente notificati a mezzo p.e.c, venivano contestate ai soggetti deferiti le dette violazioni e veniva loro reso noto che il deferimento sarebbe stato esaminato nella riunione del 15.4.2024, alle ore 15,30, con relativo termine a difesa nei tre giorni antecedenti la data d'udienza per la produzione di memorie e la richiesta di mezzi, nella specie non pervenuti.

All'udienza di trattazione era presente il rappresentante della Procura Federale, mentre nessuno compariva per i soggetti deferiti.

Il Presidente del Tribunale, constatata la regolarità delle notifiche agli interessati, dava inizio alla trattazione del procedimento.

Il rappresentante della Procura procedeva, dopo avere illustrato brevemente le ragioni del deferimento e i motivi posti a sostegno della contestazione stessa, concludeva per l'affermazione delle responsabilità di tutti i soggetti deferiti, chiedendo l'applicazione nei loro confronti delle seguenti sanzioni: al sig. Racciatti Nicola, mesi tre di inibizione ed alla società A.S.D. Guilmi l'ammenda di € 300,00 e un punto di penalizzazione.



C.U. N. 71 del 15.4.2024

Il Tribunale osserva che la responsabilità dei soggetti deferiti emerge chiaramente dagli atti del procedimento, nonché dal comportamento processuale tenuto dagli stessi, i quali, non spiegando alcuna difesa, hanno dimostrato di nulla poter opporre alle contestazioni loro mosse.

Quanto alle sanzioni, ritiene il Tribunale di applicarle nella misura di cui al seguente dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale applica al sig. Racciatti Nicola la sanzione di mesi 3 (tre) di inibizione e alla Società A.S.D. Guilmi l'ammenda di euro 300,00 e un punto di penalizzazione.

Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti ai sensi degli artt. 51, commi 4 e 53 C.G.S.



CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE COMPOSTA DAI SIGG.RI : AVV. ANTONELLO CARBONARA (PRESIDENTE), AVV. MASSIMILIANO DI SCIPIO , AVV. ALESSANDRO ROSA E DOTT.SSA VIOLA STORNI (COMPONENTI), HA ADOTTATO NELLA SEDUTA DEL 15.4.2024 LE DECISIONI CHE DI SEGUITO SI RIPORTANO.

APPELLO DELLA SOCIETA' A.S.D. 2000 CALCIO MONTESILVANO, AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. DI CONFERMA DEL RISULTATO ACQUISITO SUL CAMPO IN RELAZIONE ALLA GARA CAPISTRELLO / 2000 CALCIO MONTESILVANO, DISPUTATA IL 17.3.2024 PER IL CAMPIONATO DI ECCELLENZA, GIRONE "A" (C.U. n° 67 DEL 28.3.20234 – C.R.A.).

Con appello ritualmente proposto in termini, la società A.S.D. 2000 Calcio Montesilvano ha chiesto in via principale disporsi la perdita della gara in danno della società U.S. Capistrello per avere causato l'indisponibilità del calciatore Consorte Matteo al 48° del secondo tempo, per essere stato colpito ad un occhio da alcune pietre lanciate dai sostenitori della stessa società mentre era a terra a seguito di un fallo di gioco. In via subordinata, ha chiesto infliggersi una diversa e più gravosa sanzione in danno della stessa società Capistrello rispetto all'ammenda di € 600,00 inflittale dal G.S..

Tali richieste venivano ribadite in sede di audizione, mentre la società Capistrello, sentita in udienza, ha insistito per il rigetto dell'appello già chiesto con rituale memoria difensiva.

Osserva la Corte che, quanto alla richiesta di perdita della gara in danno della società controinteressata, deve essere condivisa la motivazione del primo Giudice in quanto, aderendo peraltro all'insegnamento degli organi superiori della Giustizia sportiva, la mancata disponibilità di un calciatore nel corso della gara, poi sostituito da altro calciatore che si trovava in panchina e per di più al 48° del secondo tempo, non ha causato quella reale alterazione del potenziale atletico della società 2000 Calcio Montesilvano, da cui avrebbe potuto conseguire l'invocata sanzione.

In ogni caso, l'indisponibilità del calciatore Consorte non ha influito sulla regolarità della gara mancando solo pochi secondi alla fine della stessa.

Quanto, invece, alla richiesta di una sanzione più afflittiva in danno della U.S. Capistrello, ritiene la Corte che l'appello è inammissibile in difetto di un interesse diretto da parte dell'appellante, come richiesto dall'art. 49 C.G.S..

Per questi motivi, la Corte sportiva di Appello Federale Territoriale,

DELIBERA

di respingere l'appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.



C.U. N. 71 del 15.4.2024

APPELLO DELLA SOCIETA' POL. BOMBA F.C. AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE DEL PESCHIO EDUARDO PER QUATTRO TURNI INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA REAL CASALE / BOMBA F.C., DISPUTATA IL 24.3.2024 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA (C.U. n° 67 del 28.3.2024 – C.R.A.).

Con appello ritualmente proposto, la società Pol. Bomba F.C. ha impugnato e chiesto la riduzione della sanzione in epigrafe specificata, adottata dal G.S.: *“Per comportamento gravemente irrispettoso ed offensivo nei confronti dell’arbitro, senza conseguenze”*.

Ha dedotto l’appellante l’eccessività della squalifica in quanto comminata per un fatto non violento quale quello di avere poggiato una mano sul petto dell’arbitro nel contestare una sua decisione.

Osserva la Corte che l’appello è infondato e non merita accoglimento.

Infatti il calciatore Del Peschio, portiere del Bomba, a seguito di una punizione accordata alla squadra avversaria, lasciava i pali per correre sin fuori l’area di rigore ed intraprendere un faccia a faccia con il direttore di gara, al quale rivolgeva frasi irrispettose e irrispettose e lo attingeva.

Ritiene la Corte che la sanzione adottata dal primo Giudice sia congrua ed adeguata alla condotta posta in essere dal Del Peschio, in quanto l’art. 9 comma 1 lett. e) C.G.S. prevede la squalifica non inferiore a quattro giornate di gara in caso di condotta non solo di particolare violenza, ma anche di particolare gravità come deve essere considerata quella in esame, sebbene debba rilevarsi che, contrariamente a quanto riferito dall’arbitro sia nel referto di gara, sia nel supplemento di rapporto, il Del Peschio lo attingeva con una mano sul petto e non con il pugno sotto il mento, come si vede chiaramente dal relativo video allegato all’atto d’appello.

Per questi motivi, la Corte Sportiva d’Appello Territoriale,

DELIBERA

di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la tassa relativa.

Publicato in L’Aquila ed affisso all’albo del C.R. Abruzzo il 15/4/2024.

**Il Segretario
(Maria Laura Tuzi)**

**Il Presidente
(Concezio Memmo)**

